

DETERMINA N. 7/19/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DA PARTE DELLA SOCIETÀ GM COMUNICAZIONE S.R.L. DALLE
SOCIETÀ I TV S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E ITALIA TELEVISION S.R.L. DI
AUTORIZZAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA IN
TECNICA DIGITALE TERRESTRE E DELLE CORRISPONDENTI
NUMERAZIONI LCN**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del*

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 9/19/CONS, del 10 gennaio 2019, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2017*;

VISTA la nota, pervenuta il 15 luglio 2019 (prot. AGCOM n. 308732) con la quale il rappresentante legale della società GM Comunicazione S.r.l. Marco Sciscione ha comunicato di aver acquisito dalle società I TV S.r.l. in liquidazione e Italia Television S.r.l. i titoli autorizzatori per la fornitura di servizi media audiovisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale, per i marchi “*I TV Italia*” e “*Amici animali TV*” nonché le corrispondenti numerazioni del Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre, rispettivamente LCN 165 e LCN 248;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società acquirente GM Comunicazione S.r.l. dalla documentazione depositata al ROC e acquisita in atti risulta essere:

- società a responsabilità limitata, con sede legale in via Isonzo n. 94, 04100 – Latina (LT), iscritta al Registro delle imprese di Latina con il n. LT – 202886, c.f. / p.iva n. 02834780591;
- iscritta al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) con il n. 26679, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e operante nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC);
- avente il seguente assetto amministrativo: Sciscione Giovanni (c.f. *OMISSIS*), socio e amministratore con rappresentanza legale, titolare del 50% delle quote del capitale sociale; Sciscione Marco (c.f. *OMISSIS*), socio e amministratore con rappresentanza legale, titolare del 50% delle quote del capitale sociale;
- controllante il 67% del capitale della società GIMAVA S.r.l. c.f./p.iva 02907510594 e titolare di una partecipazione del 15,21% del capitale della società Aplos S.p.A., c.f./p.iva n. 04107670400, entrambe non operanti nel SIC;
- titolare di nove autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale per i seguenti marchi: “*Sport Italia*” (Aut. MiSE prot. n. DGSCERP/IV/0049954 del 21/07/2016) LCN 60, “*Life 120 Channel*” (Aut. MiSE prot. n. DGSCERP/IV/0049967 del 21/07/2016) LCN 61, “*Donna Sport TV*” (Aut.

MiSE prot. n. DGSCERP/IV/0049972 del 21/07/2016) LCN 62; “Vero” (Aut. MiSE Prot. n. DGSER/DIVIII/68429 del 06/11/2017) LCN 137; “ORLER TV” (Aut. MiSE Prot. n. DGSER/DIVIII/68433 del 06/11/2017) LCN 144; “Zelig Sport” (Aut. MiSE prot. n. DGSCER/Uff.III/24172 del 29/03/2018) LCN 63; “Canale 65” (già “Acqua” Aut. MiSE prot. n. DGSCER/Uff.III/54975 del 30/11/2011) LCN 65; “TV 153” (già “SportItalia” Aut. MiSE prot. n. DGSCER/DIV.IV/2024/2018 del 11/01/2018) LCN 153; “TV 243” (già “Zelig 243” Aut. MiSE Prot. n. DGSCERP/DIV.IV/0063728 del 18/10/2017) LCN 243;

3. la società I TV S.r.l. in liquidazione, soggetto cedente, dalla documentazione depositata al ROC e acquisita in atti, alla data dell’operazione risulta essere:

- società a responsabilità limitata in liquidazione con sede legale in via XX Settembre n. 2/25, 16121 – Genova (GE), c.f. / p.iva n. 02199760998, con capitale, iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Genova n. GE – 467796;
- avente il seguente assetto amministrativo: liquidatore e socio di maggioranza con il 99% delle quote sig. Alberto Monti (c.f. *OMISSIS*), socio con l’1% delle quote di capitale sociale sig. Massimiliano Monti (c.f. *OMISSIS*);
- non controllante né titolare di partecipazioni in altre società;
- iscritta al ROC con il n. 24633 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre e satellitare e operante nel SIC;
- titolare di un’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale in chiaro in ambito nazionale per il marchio “I TV Italia” LCN 165 (Aut. Ministeriale prot. n. DGSCER/Uff.III/27692 del 6 maggio 2014);

4. la società Italia Television S.r.l., soggetto cedente, dalla documentazione al ROC e acquisita in atti, alla data dell’operazione risulta essere:

- società a responsabilità limitata con sede legale in via Grandi n. 10, 10095 - Grugliasco (TO), c.f. / p.iva n. 01540750096, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato n. TO – 1165049;
- iscritta al ROC con il n. 24500, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, operante nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC);
- avente il seguente assetto amministrativo: Amministratore Unico Nicole Scelsi (c.f. *OMISSIS*);
- controllata al 100% dal sig. Andrea Benasciutti (c.f. *OMISSIS*);

- non controllante né titolare di partecipazioni in altre società;
- titolare di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze terrestri in tecnica digitale con il marchio "*Amici animali TV*" LCN 248 (Aut. Ministeriale prot. n. DGSCERP/IV/39318 del 13/06/2018);

5. l'acquisizione delle autorizzazioni in esame è stata effettuata attraverso due distinte operazioni. La prima, è stata posta in essere con atto di cessione mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 24 dicembre 2018 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina in data 20 marzo 2019, numero 1171), con cui la società I TV S.r.l. ha ceduto alla società GM Comunicazione S.r.l. l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro sulla televisione digitale terrestre in ambito nazionale per il marchio "*I TV Italia*" (oggi "*Canale 165*") ed il relativo LCN 165. La seconda operazione è stata posta in essere con atto di cessione mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 23 gennaio 2019 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina in data 8 febbraio 2019, numero 466), con cui la società Italia Television S.r.l. ha ceduto alla società GM Comunicazione S.r.l. l'autorizzazione di servizi di media audiovisivi in chiaro sulla televisione digitale terrestre in ambito nazionale per il marchio "*Amici Animali TV*" (oggi "*Sfera TV*") ed il relativo LCN 248;

6. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che le operazioni in esame, determinando l'acquisizione da parte della società GM Comunicazione S.r.l., titolare di nove autorizzazioni utili ai fini della verifica del suddetto limite, di due ulteriori autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro in ambito nazionale, non comportano il superamento da parte della medesima della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

7. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che la società acquirente GM Comunicazione S.r.l. anche per il tramite di società controllate e collegate, nel 2017 ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC, pari allo *OMISSIS* % della dimensione complessiva del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 9/19/CONS del 10 gennaio 2019 (€ 17.478 milioni di euro per l'anno 2017) – pertanto, le operazioni in esame non risultano idonee a consentire da parte del gruppo acquirente il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, si rileva che le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

9. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 17 luglio 2019

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano